



Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale
Area DB 08/03 - Ufficio speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Prot. n. 52992

Roma, 22.12.2010

Direttori Servizi Pre.S.A.L.

p.c. Direttori Dipartimenti di Prevenzione

**Oggetto: Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.
D.lgs 81/2008, Capo III del Titolo IX**

Il D.lgs 81/2008, e successive modifiche, al CAPO III, del TITOLO IX – sostanze pericolose – disciplina la protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, in particolare, nella seconda sezione, dispone in merito agli obblighi del datore di lavoro.

L'entrata in vigore del suddetto D.Lgs e la contemporanea abrogazione del D. Lg.vo 277/91 hanno determinato un nuovo scenario normativo, hanno reso obsolete procedure e prassi consolidate negli anni ed hanno pertanto evidenziato l'esigenza di aggiornare e adottare nuove procedure condivise.

Pertanto a livello regionale, in accordo con i responsabili dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è costituito un gruppo di lavoro, formato da referenti dei Servizi, con il compito di coordinare ed uniformare le attività dei Servizi Pre.S.A.L. nell'ambito specifico della protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto.

Detto gruppo di lavoro ha elaborato, approvato e ufficialmente consegnato a questa Direzione in data 11 ottobre 2010, un documento "Indicazioni operative per l'applicazione del D.Lgs 81/08 e smi – Titolo IX sostanze pericolose – Capo III protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto".

Preso atto del valore del documento, e dell'importanza che esso riveste ai fini dell'attività dei Servizi Pre.S.A.L. nella specifica materia della protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, si ritiene opportuno e necessario che le procedure in esso definite vengano adottate e applicate in tutti i Servizi Pre.S.A.L. del Lazio, in modo da garantire su tutto il territorio regionale una uniforme attività dei Servizi medesimi.

Pertanto i Direttori dei Servizi Pre.S.A.L. provvederanno a portare a conoscenza del proprio personale il documento e assicureranno l'attuazione delle procedure in esso previste.

firmato

Il Dirigente dell'Area

Dott. Maurizio Di Giorgio

firmato

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Miriam Cipriani



Direzione Regionale Assetto Istituzionale Prevenzione ed Assistenza Territoriale
Area DB 08/03 - Ufficio speciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Prot. n. 52996

Roma, 22.12.2010

Direttori Servizi Pre.S.A.L.

p.c. Direttori Dipartimenti di Prevenzione

**Oggetto: Protezione da agenti chimici.
Protezione da agenti cancerogeni e mutageni.
D.lgs 81/2008, Capo I e Capo II del Titolo IX.**

Il D.lgs 81/2008, (e successive modifiche), al CAPO I e II, del TITOLO IX – sostanze pericolose – disciplina la protezione dai rischi connessi ad agenti chimici e ad agenti cancerogeni e mutageni.

In particolare è stata introdotta una nuova definizione di entità del rischio chimico: “rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori ” in luogo di “rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori ”. In conseguenza di ciò, considerato che la nuova definizione incide sulle modalità di valutazione dei rischi, si ritiene opportuno fornire indicazioni per una corretta valutazione del documento di valutazione dei rischi.

Pertanto a livello regionale, in accordo con i responsabili dei Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è costituito un gruppo di lavoro, formato da referenti dei Servizi, al fine di coordinare ed uniformare le attività dei Servizi Pre.S.A.L. nell’ambito specifico della protezione da agenti chimici e da agenti cancerogeni e mutageni.

Detto gruppo di lavoro ha elaborato, approvato e ufficialmente consegnato a questa Direzione in data 22 ottobre 2010, un documento “Indicazioni operative per l’applicazione del D.Lgs 81/08 e smi – Titolo IX sostanze pericolose – Capo I protezione da agenti chimici – Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.

Preso atto del valore del documento, e dell’importanza che esso riveste ai fini dell’attività dei Servizi Pre.S.A.L. nella specifica materia della protezione dai rischi connessi ad agenti chimici e ad agenti cancerogeni e mutageni, si ritiene opportuno e necessario che le procedure in esso definite vengano adottate e applicate in tutti i Servizi Pre.S.A.L. del Lazio, in modo da garantire su tutto il territorio regionale una uniforme attività dei Servizi medesimi.

Pertanto i Direttori dei Servizi Pre.S.A.L. provvederanno a portare a conoscenza del proprio personale il documento e assicureranno l’attuazione delle procedure in esso previste.

firmato
Il Dirigente dell’Area
Dott. Maurizio Di Giorgio

firmato
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Miriam Cipriani

NOTA INTRODUTTIVA

LE FINALITA' DELLA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI CONDIVISI DAL CODISP SUL TITOLO IX – CAPO III – PROTEZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO – DEL DEC. LGS. 81/2008.

Le finalità con cui si sono prodotti tutti i documenti allegati consiste non nell'affrontare tutti i complessi problemi legati alla presenza e all'esposizione ad amianto, ma nel pervenire all'adozione di procedure condivise dai vari Servizi PRESAL su quegli aspetti che più coinvolgono le attività quotidiane dei Servizi.

Tali aspetti concernono:

1. La gestione dei piani di lavoro per la rimozione dell'amianto, inviati a ogni Servizio in quantità di diverse centinaia all'anno;
2. La necessità di gestire correttamente le novità introdotte dalle più recenti normative per la predisposizione dei piani;
3. La necessità di procedere ad una corretta valutazione dei piani, e a un'altrettanto corretta vigilanza sugli interventi di rimozione;
4. La gestione delle attività soggette a notifica obbligatoria;
5. Le novità introdotte sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;
6. Le novità introdotte per la valutazione dei rischi da amianto e per il controllo dell'esposizione dei lavoratori.
7. La gestione degli esposti sulla presenza di materiali contenenti amianto che pervengono da situazioni le più disparate, soprattutto per luoghi che sono più di vita che di lavoro.

Tale scelta si rende necessaria perché, con l'abrogazione del Dec.Lgs. 277/91, ogni Servizio ha dovuto far fronte improvvisamente, e per proprio conto, a innovazione normative che rendevano obsolete procedure e/o prassi ormai consolidate negli anni, nonché le poche note informative adottate in sede regionale.

Si è scelto, però, di affrontare appieno soltanto i problemi collegati alla rimozione dell'amianto in matrice compatta, stanti le particolari difficoltà e complessità insite nella rimozione dell'amianto in matrice friabile o floccato.

Si è attribuita, infine, la priorità alla massima semplificazione e unificazione possibile per la valutazione dei piani, e per gli interventi di vigilanza sull'esecuzione dei lavori di rimozione; per questo motivo si sono elaborate delle liste di controllo agili ed essenziali, allo scopo di facilitare il compito degli operatori, sia in fase di controllo della corrispondenza del piano ai contenuti previsti dalla normativa, sia in fase di riscontro puntuale delle inosservanze in sede di vigilanza sugli interventi, sia in fase di controllo sugli obblighi generali delle imprese di bonifica.

Di conseguenza, si è giunti alla produzione dei seguenti documenti:

1. Le procedure proposte da attuare per i piani di lavoro per la rimozione, le attività soggette a notifica obbligatoria, l'utilizzo dei DPI di protezione delle vie respiratorie, la valutazione dei rischi e il controllo dell'esposizione;
2. lista di controllo da utilizzare per la valutazione dei piani di lavoro per la rimozione di materiali di amianto in matrice compatta (cemento/amianto o vinil/amianto);
3. lista di controllo da utilizzare per gli interventi di vigilanza sugli interventi di rimozione di materiali di amianto in matrice compatta;
4. lista di controllo per la valutazione del rischio da amianto, il controllo dell'esposizione, il registro degli esposti;
5. modello per eventuale comunicazione di riscontro in seguito all'invio del piano di lavoro in assenza di richieste di integrazione o modifiche, o di rilascio di prescrizioni;
6. nota informativa destinata alle imprese di bonifica amianto in cui sono esplicitati i contenuti del piano di lavoro;
7. n. 1 nota informativa, volutamente ridotta e semplificata, destinata a quei soggetti committenti che intendono rimuovere i materiali edilizi in amianto compatto (in particolare per proprietari immobili e amministratori di condomini).

Ne consegue che i alcuni documenti sono ad uso interno degli operatori dei Servizi, mentre altri (punti 6 e 7) costituiscono materiale informativo da diffondere all'esterno, d'iniziativa o su richiesta, anche inserendolo nei propri siti web.

In merito alle liste di controllo elaborate, si specifica che esse non pretendono di affrontare esaustivamente tutti gli aspetti legati agli interventi di rimozione dell'amianto compatto, quanto piuttosto di indirizzare e ricordare all'operatore quali sono i punti critici da sorvegliare sempre. Quindi, nell'utilizzo delle liste, ogni operatore dovrà tener presente che non è prevista una corrispondenza univoca della situazione riscontrata nell'intervento con i provvedimenti indicati nelle liste stesse.

La nota informativa destinata alle imprese di bonifica, nella parte specifica dei contenuti del piano di lavoro, si riferisce per alcuni punti, a elementi di qualità del piano stesso, e non ai punti obbligatori di cui all'art. 256, comma 4, del Dec.Lgs. 81/2008; oppure ad altri obblighi presenti in altri articoli del Titolo IX - Capo III, o in altri titoli dello stesso Dec. Lgs. (piano operativo di sicurezza).

Pertanto, la logica con quale è stata concepita la lista di controllo per la valutazione dei piani prevede la formulazione delle richiesta di integrazione o di modifica come provvedimento solo per quelle parti obbligatorie specifiche per l'amianto, per le quali il piano sia omissivo, carente, incompleto o comunque insufficiente; e, per di più, in casi in cui non è possibile rilasciare prescrizioni operative. Non si è ritenuto infatti possibile formulare richieste di integrazione o rilasciare prescrizioni operative al di fuori del contesto del piano di lavoro, vale a dire al di fuori di quelle operazioni lavorative finalizzate al rispetto dell'integrità dei manufatti di amianto nel corso della loro rimozione.

Ne consegue che non c'è corrispondenza automatica fra nota informativa e lista di controllo, che prevede per alcuni punti la sola verifica in vigilanza.

E' in elaborazione una proposta di procedura integrata fra SPRESAL e SISP per la gestione delle segnalazioni riguardanti la presenza di amianto (compatto e friabile) nei luoghi di vita e nei luoghi di lavoro.

E' interesse della Regione Lazio approfondire e regolamentare le attività inerenti la microraccolta, per definire procedure efficaci, al pari di quanto già in essere in altre Regioni

LISTA DI CONTROLLO PER GLI INTERVENTI DI VIGILANZA SUGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA

PARTI GENERALI

CRITERIO DA RILEVARE	SI	NO	VIOLAZIONE DA CONTESTARE
L'impresa è iscritta alle categorie 10A o 10B			Art. 256, comma 1 + sequestro dell'area di lavoro
L'impresa ha predisposto il piano di lavoro			Art. 256, comma 2 + sequestro dell'area di lavoro + (<i>grave violazione ex art. 14 – Allegato I</i>)
L'impresa ha inviato il piano di lavoro allo SpreSAL			Art. 256, comma 5
L'impresa ha cominciato i lavori dopo i trenta giorni dall'invio del piano allo SpreSAL			Art. 256, comma 5
La data di inizio lavori corrisponde a quella indicata nel piano			Art.256, comma 4, lettera g
La data di inizio lavori, non indicata nel piano, è stata comunicata preliminarmente con efficacia e tempestività (almeno 1 giorno lavorativo prima)			Art. 256, comma 4, lettera g
Tutti i lavoratori presenti sul cantiere hanno frequentato i corsi di formazione professionale ex Legge 257/92			Art. 258, comma 3 + prescrizione allontanamento lavoratori non formati dal cantiere

Tutti i lavoratori presenti sul cantiere sono stati sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva o periodica, con relativa idoneità			Art. 259, commi 1 e 3 + prescrizione allontanamento lavoratori non visitati dal cantiere
Il luogo dove i lavori sono effettuati è quello indicato nel piano			Art. 256, comma 4, lettera h
I tipi e le quantità dei materiali da rimuovere sono quelli indicati nel piano			Art. 250, comma 2, lettera b
Il numero dei lavoratori impegnati sul cantiere corrisponde sostanzialmente a quello indicato nel piano			Art. 250, comma 2, lettera d
I luoghi in cui si svolgono i lavori di rimozione sono delimitati e contrassegnati appositamente			Art. 252, comma 1, lettera a, punto 1
I luoghi di lavoro sono accessibili anche ad altri lavoratori estranei alla bonifica			Art. 252, comma 1, lettera a, punto 2
Nei luoghi di lavoro viene fatto rispettare il divieto di fumare			Art. 252, comma 1, lettera a, punto 3
Ci sono aree speciali senza rischio di amianto per il rifocillamento dei lavoratori o per il loro riposo			Art. 252, comma 1, lettera b
I lavoratori dispongono di impianti sanitari, e di docce in casi di ambienti polverosi			Art. 252, comma 1, lettera f
I lavoratori hanno a disposizione spogliatoi con armadietti separati per indumenti di lavoro e per abiti civili *			Art. 252, comma 1, lettera e
I lavoratori utilizzano DPI di protezione delle vie respiratorie (facciali filtranti, semimaschere facciali) con fattore di protezione pari a FFP3/P3			Art. 251, comma 1, lettera b
I lavoratori dispongono degli altri DPI idonei (tute, guanti, ecc.)			Art. 252, comma 1, lettera c
Le attrezzature per il trattamento dell'amianto sono pulite e mantenute			Art. 251, comma 1, lettera f
I processi lavorativi sono conformi a quelli obbligatori previsti dal D.M. del 6 settembre 1994			Art. 251, comma 1, lettera e
Viene effettuato il trattamento preliminare delle superfici dei materiali con soluzioni incapsulanti			Art. 251, comma 1, lettera e
I materiali vengono smontati garantendo la loro integrità e con procedure adeguate			Art. 251, comma 1, lettera e
I materiali vengono movimentati e calati a terra adeguatamente, garantendone l'integrità			Art. 251, comma 1, lettera e
I materiali rimossi sono depositati e trasportati in idonei imballaggi chiusi			Art. 251, comma 1, lettera g
A fine lavori, le aree in cui essi si sono svolti o le loro prossimità, sono prive di residui di materiali oggetto della rimozione **			Art. 251, comma 1, lettera h

RIMOZIONE COPERTURE

CRITERIO DA RILEVARE	SI	NO	VIOLAZIONE DA CONTESTARE
Entrambe le superfici delle lastre sono incapsulate preliminarmente con pompe a bassa pressione			Art. 251, comma 1, lettera e
La bonifica dei canali di gronda presenti, con accumulo di materiale, è fatta conformemente al D.M. del 6.09.1994			Art. 251, comma 1, lettera e
Le lastre sono smontate e movimentate fino al loro calo a terra, conformemente al D.M. del 6.09.1994			Art. 251, comma 1, lettera e
La pulizia giornaliera delle aree di lavoro e delle altre aree interessate viene garantita giornalmente			Art. 251, comma 1, lettera f
L' imballaggio delle lastre avviene conformemente al D.M. del 6.09.1994			Art. 251, comma 1, lettera g
L' accatastamento temporaneo delle lastre rimosse avviene conformemente al D.M. del 6.09.1994			Art. 251, comma 1, lettera h
La raccolta e la rimozione delle lastre rimosse è effettuata il più presto possibile.			Art. 256, comma 4, lettera h

RIMOZIONE CANNE FUMARIE

CRITERIO DA RILEVARE	SI	NO	VIOLAZIONE DA CONTESTARE
Le parti di canna fumaria inglobate in basamenti e cornicioni sono rimosse con le dovute cautele.			Art. 251, comma 1, lettera e
Le parti di canna fumaria accanto a finestre o vani di aperture sono rimosse con le relative cautele per la protezione dei terzi			Art. 251, comma 1, lettera e
Gli elementi della canna fumaria sono smontati, movimentati e calati a terra con le dovute cautele			Art. 251, comma 1, lettera e
Gli elementi sono trattati preliminarmente mediante bagnatura/incapsulamento			Art. 251, comma 1, lettera e
L'imballaggio degli elementi viene effettuato correttamente			Art. 251, comma 1, lettera g
Gli elementi rimossi sono accatastati e depositati in luogo adatto			Art. 251, comma 1, lettera g
Gli elementi rimossi sono allontanati tempestivamente dal cantiere			Art. 251, comma 1, lettera h

RIMOZIONE SERBATOI IDRICI

CRITERIO DA RILEVARE	SI	NO	VIOLAZIONE DA CONTESTARE
Il numero totale dei serbatoio in corso di rimozione corrisponde a quello indicato nel piano			Art. 250, comma 2, lettera b
Serbatoi e coperchi sono trattati preliminarmente mediante bagnatura/incapsulamento; i coperchi sono trattati su entrambe le superfici			Art. 251, comma 1, lettera e
I percorsi di passaggio dei serbatoi rimossi sono adeguati per impedirne la rottura			Art. 251, comma 1, lettera e
Lo smontaggio dei serbatoi viene effettuato correttamente			Art. 251, comma 1, lettera e
L'imballaggio di serbatoi e coperchi viene effettuato correttamente			Art. 251, comma 1, lettera g
I serbatoi rimossi sono accatastati e depositati in luogo adatto			Art. 251, comma 1, lettera g
I serbatoi rimossi sono allontanati tempestivamente dal cantiere			Art. 251, comma 1, lettera h

* Per lavori di durata superiore a 2 giorni

** Reato a carattere permanente (fino a tre anni) dalla fine dei lavori

LISTA DI CONTROLLO PER INTERVENTI DI VIGILANZA SUGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI DI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (CEMENTO-AMIANTO O VINIL-AMIANTO)

PARTI SPECIFICHE PER LA VERIFICA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AMIANTO, IL CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI, IL REGISTRO DEGLI ESPOSTI

ELEMENTO DA RILEVARE	SI	NO	RIFERIMENTO NORMATIVO
La valutazione dei rischi da amianto è stata effettuata			Art. 249, comma 1
La valutazione dei rischi da amianto stabilisce la natura e il grado dell'esposizione			Art. 249, comma 1

La valutazione dei rischi da amianto stabilisce le misure preventive e protettive da attuare		Art. 249, comma 1
La valutazione dei rischi è stata aggiornata per mutamenti significativi dell'esposizione (ad esempio, grandi interventi sul friabile o sul compatto)		Art.249, comma 3
La valutazione dei rischi da amianto riporta i risultati delle misure per il controllo dell'esposizione		Art. 253, comma 1
Nel documento è indicata la periodicità con cui sarà ripetuto il controllo dell'esposizione		Art. 253, comma 1
La periodicità è superiore a 3 anni		Art. 253, comma 1
L'ultimo controllo dell'esposizione risale ad oltre 3 anni prima		Art. 253, comma 1
Le misure effettuate sono rappresentative delle concentrazioni delle fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro, e sono state realizzate con campionatori personali indossati dai lavoratori o con campionatori ambientali		Art. 253, comma 2
I campionamenti sono stati effettuati previa consultazione dei R.L.S. o dei lavoratori		Art. 253, comma 3
La durata dei campionamenti è stata pari o superiore a 2 ore		Art. 253, comma 5
Il personale che ha effettuato i campionamenti è in possesso almeno di diploma di scuola media superiore 2° grado, di documentata esperienza nel settore dell'amianto, e opera sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con specifica e comprovata esperienza nello stesso settore (richiedere la documentazione dei requisiti)		Art. 253, comma 4
Le analisi dei campioni prelevati (filtri) sono state effettuate da Laboratori qualificati iscritti al programma di controllo di qualità di cui al D.M.S. del 7 luglio 1997 (richiedere l'accettazione dell'iscrizione al programma rilasciata al Laboratorio dal Ministero della Salute)		Art. 253, comma 4
Per risultati delle misure pari o superiori a 10 fibre/litro è stato istituito il registro degli esposti		Art. 260, comma 1
Tutti i lavoratori esposti a concentrazioni pari o superiori a 10 fibre/litro, al netto del FPO dei DPI delle vie respiratorie, sono stati iscritti nel registro.		Art. 260, comma 1

Alla Spett.le Impresa

Al Committente

Oggetto: piano di lavoro rimozione tubazioni e comignoli in cemento/amianto da edificio di Via....., inviato a questo Servizio in data ...

Ai sensi dell'art. 256 del Dec. Lgs. 81/2008, così come modificato dal Dec. Lgs. 106/2009, decorsi trenta giorni dalla data di invio del piano, e se questo Servizio, entro tale periodo, non ha formulato motivate richieste di integrazione o modifica del piano di lavoro, e non ha rilasciato prescrizioni operative, i lavori possono iniziare secondo il piano predisposto, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia di amianto e di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.

In particolare si ricorda che:

- 1. La data di inizio lavori deve essere sempre contenuta nel piano, ai sensi del comma 4, lettera g, dell'art. 256 del Dec. Lgs. 81/2008, così come modificato dal Dec. Lgs. 106/2009; se tale data sarà variata rispetto a quella indicata nel piano, l'impresa dovrà nuovamente comunicarla, anche via fax, allo scrivente Servizio prima dell'inizio dei lavori stessi, E' opportuno che tale comunicazione sia inoltrata almeno tre giorni prima.**
- 2. Al termine dei lavori di rimozione, dovrà essere fatta pervenire allo scrivente Servizio copia del formulario di identificazione rifiuto timbrato in arrivo dalla discarica o dallo stoccaggio provvisorio.**
3. Si fa presente al committente che, nel caso in cui nel cantiere intervenga più di un'impresa, anche non contemporaneamente o in fasi successive, è fatto obbligo di trasmettere a questo Servizio la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del Dec. Lgs. 81/2008, nonché di designare i coordinatori in materia di sicurezza e di salute sia in fase di progettazione, sia in fase di esecuzione dei lavori, ai fini della redazione e/o aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi del Titolo IV dello stesso Dec. Lgs. 81/2008 (artt. 90, 91, 92, 100). In caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, **e comunque di importo inferiore a 100.000 Euro**, è sufficiente designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che provvederà a redigere il piano di sicurezza e coordinamento.